

Allegato n. 3 alla deliberazione della Giunta regionale n. 338 in data 31 marzo 2025

**AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI
FINANZIAMENTI A FAVORE DEI TERRITORI MONTANI
A VALERE SUL FONDO PER LO SVILUPPO DELLE
MONTAGNE ITALIANE (FOSMIT) – ANNUALITÀ 2024.**

Sommario

Art. 1 – Oggetto e finalità.....	3
Art. 2 - Soggetti beneficiari dei finanziamenti	3
Art. 3 - Tipologia di interventi ammissibili al finanziamento	3
Art. 4 - Risorse finanziarie.....	4
Art. 5 - Spese ammissibili.....	5
Art. 6 - Termini e modalità di presentazione delle domande di finanziamento	6
Art. 7 - Cause di non ammissibilità formale delle istanze	7
Art. 8 - Istruttoria e valutazione dei progetti	7
Art. 9 - Criteri di valutazione delle istanze	8
Art. 10 - Termini di realizzazione degli interventi.....	8
Art. 11 - Modalità di erogazione del finanziamento	8
Art.12 - Monitoraggio e rendicontazione degli interventi finanziati.....	9
Art. 13 - Responsabilità, controlli e revoca dei finanziamenti regionali.....	9
Art. 14 - Impegni dell’Ente aggiudicatario del finanziamento	10
Art. 15 - Modifiche e variazioni del Progetto finanziato	11
Art. 16 - Stabilità dei progetti.....	11
Art. 17 - Obbligo di riservatezza	11
Art. 18 - Responsabile del procedimento e richieste di informazioni e chiarimenti	12
Art. 19 - Privacy.....	12
Art. 20 - Controversie e foro competente	13
Art. 21 - Norme finali	13
Allegati.....	14

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Oggetto del presente Avviso è il finanziamento, ai sensi del Decreto di ripartizione del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane per gli interventi di competenza delle Regioni e degli Enti locali – 2024 (di seguito “Decreto FOSMIT 2024”), di interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna nell’ambito del territorio della Regione autonoma Valle d’Aosta, per le finalità di cui all’articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, anche con carattere di continuità dei progetti già attivi sui territori interessati.

Art. 2 - Soggetti beneficiari dei finanziamenti

1. Possono presentare domanda di finanziamento:
 - i Comuni della Regione, anche convenzionati tra loro ai sensi dell’art. 104 della l.r. n. 54/1998;
 - le singole Unités des Communes valdôtaines.
2. Non possono essere presentati progetti in forma convenzionata fra enti di diversa tipologia, ovvero fra una Unité des Communes valdôtaines ed uno o più Comuni appartenenti alla medesima Unité, né tra più Unités convenzionate tra loro.
3. Ciascun Ente può presentare, singolarmente o in convenzione con altri, un solo progetto, pena l’esclusione. In caso di partecipazione a più progetti, vengono esclusi tutti i progetti nei quali l’Ente risulta partecipante.
4. I Comuni che intendono associarsi per la presentazione di progetti sono tenuti a stipulare una convenzione che, ai sensi dell’art. 104 della l.r. n. 54/1998, deve stabilire l’oggetto, i fini, la durata, le modalità di partecipazione dei contraenti, i loro rapporti organizzativi e finanziari nonché i reciproci obblighi e garanzie.
5. Il Comune che assume la responsabilità della presentazione del progetto è individuato quale Comune capofila. In caso di Comuni convenzionati, l’Ufficio di rappresentanza a Bruxelles – struttura dell’Amministrazione regionale individuata per la *governance* del FOSMIT – si rapporta esclusivamente con il Comune capofila.
6. In caso di progetto presentato da più Comuni convenzionati ai sensi dell’art. 104 della l.r. n. 54/1998, la domanda di finanziamento deve essere presentata dal soggetto capofila contestualmente alla convenzione sottoscritta da tutti i partecipanti. Il capofila è il soggetto a cui sono attribuite le risorse e la responsabilità della corrispondenza dell’impiego delle medesime alle azioni e agli interventi oggetto del progetto finanziato.

Art. 3 - Tipologia di interventi ammissibili al finanziamento

1. Gli interventi per i quali è possibile presentare domanda di finanziamento devono essere coerenti con uno o più degli ambiti di seguito elencati:
 - a) azioni di tutela, promozione e valorizzazione delle risorse ambientali dei territori montani, anche attraverso la realizzazione delle Green Communities;
 - b) interventi volti alla creazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ivi compresi quelli idroelettrici;
 - c) misure di incentivazione per la crescita sostenibile e lo sviluppo economico e sociale dei territori montani, ivi compresi interventi di mobilità sostenibile;
 - d) iniziative volte a contrastare lo spopolamento dei territori, nonché in relazione al sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali.

2. Qualora il progetto interessi più ambiti, l'Ente proponente è tenuto a motivare la trasversalità tematica che formerà oggetto di valutazione, in base ai criteri indicati al successivo art. 9.
3. Gli interventi finanziabili devono essere localizzati nel territorio degli Enti proponenti. Nel caso in cui gli interventi riguardino opere di riqualificazione e valorizzazione di immobili o spazi del patrimonio storico, culturale o naturalistico, occorre che questi siano:
 - a) di proprietà dell'Ente proponente e nella disponibilità esclusiva dello stesso o, in alternativa, nella disponibilità esclusiva del medesimo Ente proponente in virtù di un titolo che ne legittimi la detenzione (es. comodato, locazione, affitto) o il possesso (es. usufrutto, uso, superficie) per un periodo non inferiore a 10 anni e comunque coerente con la durata e la natura dell'intervento. Restano pertanto espressamente escluse dalla categoria degli interventi ammissibili le fattispecie di detenzione (es. comodato, locazione, affitto) o possesso (es. usufrutto, uso, superficie) da parte di terzi;
 - b) adibito ad uso pubblico anche in via non esclusiva (es: attività istituzionali, sociali, scolastiche, sanitarie, formative, assistenziali, ricreative, culturali, sportive, ...);
 - c) non essere destinato all'esercizio di attività economiche (intese come attività volte alla produzione di beni o servizi su un dato mercato) in forma prevalente. Tale requisito si intende rispettato qualora sia verificata almeno una delle seguenti condizioni:
 - i. l'intervento sia di natura tale da non comportare vantaggi per le attività economiche insediate nell'edificio, in quanto producono un vantaggio solo per la proprietà non trasferibile ai locatari, o l'eventuale vantaggio sia neutralizzato mediante una revisione del canone di locazione;
 - ii. le attività economiche svolte al suo interno hanno carattere puramente locale e sono rivolte a un bacino d'utenza geograficamente limitato.

Art. 4 - Risorse finanziarie

1. La dotazione finanziaria del presente Avviso ammonta a complessivi € 5.717.584,79, di cui € 5.217.584,79 di risorse attribuite con Decreto FOSMIT 2024 e € 500.000,00 di risorse regionali aggiuntive.
2. Il finanziamento non può superare il 90% del costo complessivo del singolo progetto: è prevista, quindi, una compartecipazione minima obbligatoria, da parte dei soggetti beneficiari, di almeno il 10% del costo totale del progetto. Tale compartecipazione deve essere assicurata da altre risorse pubbliche proprie e dovrà risultare altresì in sede consuntiva dalla documentazione finale di spesa.
3. Il progetto, per essere ammissibile, deve prevedere interventi per un valore minimo complessivo di € 300.000,00¹.
4. L'importo massimo del finanziamento FOSMIT² per singolo progetto è fissato in:
 - euro 1.000.000,00, per i progetti presentati da singoli Comuni;
 - euro 1.500.000,00, per i progetti presentati da Comuni convenzionati tra di loro o da Unités des Communes valdôtaines.
5. Le risorse sono assegnate ai progetti risultati idonei e finanziabili, sino ad esaurimento delle stesse e secondo la graduatoria approvata sulla base del presente Avviso.
6. Il finanziamento richiesto può essere rideterminato in sede di valutazione tecnico-economica.
7. È ammesso il cumulo con altri contributi o agevolazioni pubbliche, anche europee e statali, purché nel limite del 100 per cento delle spese ammissibili e fatto salvo quanto previsto dalle norme di riferimento.
8. Le risorse sono erogate secondo le modalità di cui al successivo art. 11.

¹ Somma della quota di finanziamento del FOSMIT e della compartecipazione minima obbligatoria di cui al comma 2

² A tale importo occorre aggiungere la compartecipazione obbligatoria di cui al comma 2

9. Qualora il progetto proposto ecceda il massimale del finanziamento concedibile, l'Ente proponente deve fornire formale assicurazione della disponibilità aggiuntiva di risorse proprie necessarie al completamento del progetto.
10. Nel caso in cui l'accesso ad altre forme di agevolazione pubblica determini il superamento del limite del 100% delle spese ammissibili, il finanziamento verrà ridotto dell'importo eccedente tale limite.
11. In caso di intervenuta rinuncia al finanziamento da parte di uno dei Comuni aderenti ad una convenzione, che potrà avvenire solo a fronte di motivata richiesta per eventi imprevisi e imprevedibili, debitamente giustificati, l'Ufficio di rappresentanza a Bruxelles valuterà di mantenere inalterato l'importo del finanziamento concesso, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 15, comma 2 e ove siano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - a) tenuto conto degli interventi realizzati e di quelli ancora da realizzare, non vengano alterate la natura e le finalità della proposta ammessa;
 - b) siano confermati l'interesse e l'impegno da parte dei restanti Comuni convenzionati a realizzare comunque il progetto.
12. Le risorse rinvenienti da economie di spesa possono essere utilizzate dagli Enti proponenti per ampliare la scala degli interventi ammessi, senza però alterare la natura e gli obiettivi del progetto e previo assenso da parte dell'Ufficio di rappresentanza a Bruxelles. Questi ulteriori interventi devono essere oggetto di specifiche proposte integrative da presentare secondo le modalità di cui all'articolo 15 del presente Avviso.

Art. 5 - Spese ammissibili

1. Sono considerati costi ammissibili le spese di investimento strettamente connesse alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 3 e le spese liquidate successivamente alla data di approvazione della graduatoria, mediante provvedimento dirigenziale del Capo dell'Ufficio di rappresentanza a Bruxelles. Le spese suddette devono essere supportate da idonea documentazione contabile nonché attuate e rendicontate ai sensi delle previsioni del presente Avviso pubblico.
2. L'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario, è spesa ammissibile solo se non recuperabile, nel rispetto della normativa di riferimento.
3. Le spese di cui al comma 1 del presente articolo sono considerate ammissibili se:
 - a) assunte in conformità alla normativa nazionale e eurounitaria vigente, anche in materia fiscale e contabile;
 - b) effettive e corrispondenti ai documenti attestanti la spesa e i relativi pagamenti;
 - c) pertinenti ed imputabili con certezza all'intervento finanziato.
4. Sono escluse dal beneficio, anche se afferenti alla realizzazione del progetto, le seguenti spese:
 - a) acquisto di beni usati;
 - b) acquisto di beni in leasing;
 - c) acquisto di beni e prestazioni non direttamente connessi all'intervento;
 - d) lavori in economia;
 - e) spese per il personale dipendente, fatti salvi gli incentivi ex articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni;
 - f) spese conseguenti ad autofatturazione;
 - g) pagamenti a soggetti privi di partita I.V.A.;
 - h) spese pagate in contanti o tramite compensazione di qualsiasi tipo tra cliente e fornitore;

- i) spese per ammende e penali, per varianti, modifiche e variazioni degli interventi e dei progetti non legittime, non conformi alle previsioni normative e comunque non sottoposte a parere e autorizzazione preventivi da parte dell'Ufficio di rappresentanza a Bruxelles.
- Deve essere rispettato il principio del divieto di doppio finanziamento, in base al quale il medesimo costo di un intervento non può essere coperto due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura.

Art. 6 - Termini e modalità di presentazione delle domande di finanziamento

1. La domanda di finanziamento, corredata della scheda progetto allegata al presente Avviso, deve essere presentata, a pena di esclusione, entro il termine perentorio del 15 luglio 2025, ore 13.00, tramite posta elettronica certificata unicamente al seguente indirizzo: affari_europei@pec.regione.vda.it e riportare in oggetto la seguente dicitura “Domanda di finanziamento – Avviso pubblico per la concessione di contributi a favore dei territori montani a valere sul fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT) – annualità 2024”.
2. La domanda di finanziamento è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo, ai sensi del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, da assolversi esclusivamente in modo virtuale, salve le esenzioni di legge.
3. La domanda di finanziamento è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 ed è quindi soggetta a responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso decreto in caso di dichiarazioni mendaci.
4. Non saranno ammesse le candidature presentate con modalità diverse da quella telematica sopra indicata.
5. Alla domanda di finanziamento (All. n. 1) devono essere allegati i seguenti documenti:
 - a) la scheda del progetto debitamente compilata secondo il modello allegato al presente Avviso (All. n. 2);
 - b) se dovuto, la ricevuta di pagamento del bollo assolto in modalità virtuale effettuato direttamente dal sito web della Regione autonoma Valle d'Aosta, tramite la piattaforma regionale dei pagamenti accedendo al link <https://it.riscossione.regione.vda.it/pagonet2AO/default/homepage.do>, ovvero tramite il relativo link presente sul web/mobile della Regione <https://www.regione.vda.it>; la causale da indicare è la seguente: “Avviso FOSMIT 2024”;
 - c) provvedimento/i dell'organo decisionale competente del/i soggetto/i proponente/i di approvazione del progetto;
 - d) provvedimento/i dell'organo decisionale competente del/i soggetto/i proponente/i riguardante/i l'impegno ad assicurare, con riferimento al progetto, l'autofinanziamento nonché l'eventuale copertura delle spese non ammissibili a finanziamento, specificandone in quest'ultimo caso l'importo e le fonti;
 - e) nel caso Enti convenzionati, la copia della convenzione;
 - f) nel caso di opere infrastrutturali, la dichiarazione di impegno a presentare il progetto di fattibilità tecnica ed economica validato, da trasmettere entro 10 giorni dall'approvazione della graduatoria di cui al successivo art. 8;
 - g) nel caso di non proprietà dell'immobile oggetto di intervento:
 - i. atto relativo alla titolarità di altro diritto reale di godimento dello stesso in capo al/i soggetto/i proponente/i, dal quale emerge il rispetto delle condizioni di cui al precedente art. 3, comma 3;
 - ii. idoneo/i atto/i con il/i quale/i il proprietario – oltre a concedere il proprio assenso alla presentazione della domanda di finanziamento e all'esecuzione

dei lavori – e il beneficiario si impegnano a mantenere le condizioni di ammissibilità degli edifici di cui al precedente art. 3, comma 3.

Art. 7 - Cause di non ammissibilità formale delle istanze

1. Non sono ritenuti ammissibili i progetti:
 - presentati da un soggetto diverso da quelli di cui all'art. 2 del presente Avviso;
 - le cui tipologie di intervento non siano coerenti con le finalità elencate all'art. 3 del presente Avviso;
 - che non abbiano ad oggetto spese di investimento;
 - presentati dopo la scadenza o con modalità diverse da quelle indicate all'art. 6;
 - che risultino carenti di uno o più degli elementi obbligatori di cui all'art. 6.

Art. 8 - Istruttoria e valutazione dei progetti

1. L'esame dei progetti sotto il profilo dell'ammissibilità e la valutazione degli stessi spetta ad un Nucleo di valutazione appositamente istituito, il quale ha la facoltà di richiedere chiarimenti ed integrazioni sulle proposte presentate.
2. La selezione dei progetti finanziabili avviene mediante procedura valutativa interna, così come previsto al successivo comma 3.
3. Il processo di valutazione si organizza nelle seguenti 2 fasi:
 - a) VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ: ha lo scopo di verificare la conformità delle domande ai requisiti essenziali di ammissibilità e l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 7 e prevede, quindi, la verifica formale e amministrativa volta alla formulazione di un giudizio di ammissibilità o non ammissibilità;
 - b) VALUTAZIONE TECNICO-ECONOMICA, che comprende:
 - la valutazione della qualità complessiva della proposta, sulla base dei criteri sotto specificati;
 - l'attribuzione dei punteggi relativi alla valutazione di cui all'art. 9;
 - la predisposizione della graduatoria dei progetti ammissibili e di quelli finanziabili.
4. A fronte di carenze riscontrate nella fase istruttoria, l'Ufficio di rappresentanza a Bruxelles si riserva la facoltà di richiedere di integrare o adeguare la documentazione relativa alla proposta presentata. Gli Enti proponenti dovranno evadere le richieste entro i 10 giorni lavorativi dalla data di ricezione delle stesse. In caso di esito positivo della verifica della documentazione trasmessa, il progetto verrà valutato; nel caso di mancato riscontro, si procederà all'esclusione del progetto dalla valutazione.
5. Il procedimento istruttorio si conclude entro 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande.
6. Il Capo dell'Ufficio di rappresentanza a Bruxelles approva e pubblica sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione regionale il provvedimento relativo all'esito della valutazione dei progetti, nel quale vengono riportati:
 - a) la graduatoria dei progetti ritenuti idonei e finanziabili, sulla base dei requisiti previsti dal presente Avviso;
 - b) l'elenco dei progetti risultati non idonei alla valutazione tecnico-economica, e di quelli risultati idonei ma non finanziabili.
7. Preliminarmente all'assegnazione del finanziamento, l'Ufficio di rappresentanza a Bruxelles verifica la regolarità contributiva dell'Ente tramite il DURC; qualora il documento non risulti regolare, non si potrà procedere all'assegnazione delle risorse.

Art. 9 - Criteri di valutazione delle istanze

I criteri di valutazione dei progetti sono indicati di seguito con i relativi punteggi sulla valutazione complessiva:

CRITERIO DI VALUTAZIONE		PUNTI
1) Qualità progettuale		max 40
2) Indice composito di fragilità, di cui all'allegato 3 del presente Avviso *	Da 2 a 5 (Fragilità bassa)	30
	Fragilità = 6 (Fragilità media)	34
	Fragilità = 7 (Fragilità medio-alta)	38
	Fragilità = 8 (Fragilità alta)	42
	Da 9 a 10 (Fragilità molto alta)	45
3) Numero di tematiche di cui all'art. 3 interessate dal progetto	1 Tematica interessata	2
	2 tematiche interessate	3
	3 o più tematiche interessate	5
4) Progetto previsto nell'ambito di documenti programmatori regionali	Sì	2
	No	0
5) Progetto integrato o complementare ad altri progetti oggetto di finanziamento europeo, statale o regionale	Sì	3
	No	0
6) Progetto presentato da soggetti aggregati	Singolo comune	1
	Da 2 a 3 comuni	3
	4 o più comuni	5
	Unités des communes	5
	TOT. MAX	100

* Nel caso di progetti presentati da più Comuni, il valore relativo all'indice composito di fragilità sarà calcolato tramite la media aritmetica.

Sono idonei i progetti che conseguono una valutazione minima di 60/100.

Art. 10 - Termini di realizzazione degli interventi

1. La realizzazione degli interventi avviene entro e non oltre il 31 agosto 2028, secondo quanto disposto dai commi 9 e 14 degli artt. 2 e 3 del Decreto FOSMIT 2024.

Art. 11 - Modalità di erogazione del finanziamento

1. Le risorse sono erogate, per ciascun progetto, come segue:

- un acconto, pari al 50% del finanziamento approvato, a seguito dell'approvazione del provvedimento di cui al precedente art. 8, comma 6 e subordinato alla richiesta da parte del beneficiario;
 - a saldo, a conclusione dei controlli sulla rendicontazione finale di cui al successivo art. 12. La percentuale di erogazione del finanziamento a saldo è subordinata all'importo delle spese effettivamente sostenute e ammissibili.
2. Al termine delle attività, entro la scadenza indicata per la rendicontazione finale delle spese di cui al successivo art. 12, comma 6, i fondi eventualmente già trasferiti e non utilizzati o non regolarmente giustificati secondo le disposizioni di cui al presente Avviso devono essere restituiti dall'Ente alla Regione.

Art.12 - Monitoraggio e rendicontazione degli interventi finanziati

1. Gli Enti beneficiari o i Comuni capofila, in caso di presentazione in forma convenzionata, forniscono all'Ufficio di rappresentanza a Bruxelles, entro il 15 gennaio di ogni anno, i dati di monitoraggio relativi all'avanzamento fisico e finanziario dell'intervento, ferma restando la rendicontazione finale di cui al successivo comma 3. I dati di monitoraggio e di rendicontazione dovranno essere resi su apposita modulistica, che verrà pubblicata nella sezione dedicata del sito internet regionale.
2. L'Ufficio di rappresentanza a Bruxelles si riserva la facoltà di richiedere eventuali integrazioni, ovvero documentazione probatoria dei dati risultanti dalle suddette relazioni.
3. La rendicontazione finale deve contenere la seguente documentazione:
 - la relazione finale sulle attività svolte;
 - la rendicontazione finanziaria delle spese effettivamente sostenute, chiaramente riferibili alle spese indicate all'art. 5, producendo tutta la documentazione idonea ad attestare la congruità e la riferibilità della spesa alle attività del progetto (e.g. fatture o documenti analoghi, scheda attività, procedure e atti amministrativi comprovanti le procedure svolte in caso di contratti pubblici, mandati di pagamento quietanzati, ecc.);
 - il monitoraggio finale fisico e procedurale delle attività progettuali.
4. La documentazione deve essere accompagnata da una dichiarazione attestante la conformità delle spese sostenute agli obblighi assunti con la presentazione della domanda di finanziamento a valere sul presente Avviso. Tale dichiarazione è da intendersi parte integrante e sostanziale della rendicontazione medesima.
5. L'Ufficio di rappresentanza a Bruxelles si riserva la facoltà di richiedere eventuali integrazioni, ovvero documentazione probatoria relativa alla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate.
6. La rendicontazione finale delle spese deve avvenire entro 6 mesi dalla conclusione del progetto.

Art. 13 - Responsabilità, controlli e revoca dei finanziamenti regionali

1. Ogni Ente assegnatario delle risorse è unico responsabile della corrispondenza dell'impiego delle medesime alle azioni e agli interventi finanziati.
2. I beni realizzati o acquistati con le risorse del fondo non possono essere alienati, ceduti o utilizzati per altre finalità nei cinque anni successivi, a decorrere dal saldo delle risorse regionali, pena la restituzione del finanziamento, come definito nel successivo art. 16.
3. I soggetti beneficiari dei contributi devono conservare i giustificativi delle spese sostenute ed esibirli in caso di controllo anche a campione. Tutte le spese devono essere finalizzate e riconducibili alla realizzazione degli interventi.

4. La Regione si riserva la facoltà di eseguire tutti i controlli, anche in loco, e le verifiche opportune in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, allo svolgimento delle attività e all'effettivo e corretto utilizzo dei finanziamenti concessi.
5. Il finanziamento concesso viene revocato qualora:
 - non vengano rispettate, in assenza di valide motivazioni, tutte le disposizioni, gli obblighi, i tempi e le modalità in precedenza indicati;
 - l'intervento sia stato realizzato in maniera difforme da quanto originariamente previsto;
 - in sede di monitoraggio, accertamento e verifiche, vengano riscontrate irregolarità o mancanza di requisiti.

In caso di revoca ad erogazione già avvenuta, le somme erogate dovranno essere interamente restituite alla Regione.

Art. 14 - Impegni dell'Ente aggiudicatario del finanziamento

1. Con la presentazione della domanda di finanziamento, il proponente si impegna ad accettare tutte le prescrizioni previste dal presente Avviso e dalla normativa vigente ed in particolare a:
 - a) attuare l'intervento secondo quanto definito nella relativa scheda progetto, collaborando affinché le attività programmate si svolgano con continuità per il periodo concordato;
 - b) rispettare le tempistiche di realizzazione contenute nella scheda progetto di cui alla precedente lettera a);
 - c) dare immediata comunicazione degli eventuali scostamenti che dovessero intervenire nello svolgimento delle attività;
 - d) ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa statale in materia di Codice unico di Progetto (CUP), in particolare per quanto riguarda l'apertura e l'indicazione dello stesso in tutti i documenti di spesa e di pagamento e negli atti amministrativi connessi all'intervento oggetto della scheda progetto;
 - e) ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa statale in materia di Codice identificativo di gara (CIG), per consentire:
 - l'identificazione univoca delle gare, dei loro lotti e dei contratti;
 - l'adempimento degli obblighi di contribuzione posti a carico dei soggetti pubblici e privati sottoposti alla vigilanza dell'ANAC;
 - l'univoca individuazione delle movimentazioni finanziarie degli affidamenti di lavori, servizi e forniture, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata e dall'importo dell'affidamento stesso;
 - f) attenersi alle normative, rilevanti in materia, regionali, statali e europee, con particolare riferimento alle regole sulla concorrenza, protezione dell'ambiente, appalti pubblici e pari opportunità tra uomini e donne;
 - g) tenere costantemente aggiornate separate scritture contabili o disporre di un'adeguata codificazione contabile per tutte le transazioni relative all'intervento;
 - h) garantire la conservazione di tutta la documentazione afferente all'intervento;
 - i) fornire alla Regione i dati necessari ad assicurare il monitoraggio dell'avanzamento delle attività e la rendicontazione finale, trasmettendo a resoconto delle attività svolte tutta la documentazione prevista dall'art. 12 del presente Avviso;
 - j) rispettare quanto disposto dalla legge n. 136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
 - k) adottare apposite misure atte a prevenire i rischi di conflitto di interesse, irregolarità, frode o corruzione che potrebbero condizionare l'esecuzione imparziale e obiettiva dell'attività di cui alla scheda progetto e rimediare a tutte le situazioni che potrebbero costituire o condurre a condizioni di rischio, informandone la Regione;

- l) provvedere a tutti gli atti necessari nel rispetto delle normative vigenti e con l'utilizzo di personale con le necessarie competenze tecnico-professionali, secondo il cronoprogramma di massima indicato nella scheda progetto;
- m) consentire alla Regione l'effettuazione di controlli documentali e, eventualmente, in loco sull'attuazione delle attività oggetto della scheda progetto e sull'utilizzo dei fondi erogati, ai fini del trasferimento delle risorse.

Art. 15 - Modifiche e variazioni del Progetto finanziato

- 1. Ove l'Ente proponente/Comune capofila intenda apportare modifiche ovvero variazioni alla proposta progettuale ammessa, deve presentare formale domanda, tramite PEC, all'Ufficio di rappresentanza a Bruxelles, allegando la documentazione descrittiva delle modifiche proposte.
- 2. A seguito della ricezione della domanda di modifica, l'Ufficio di rappresentanza a Bruxelles valuta l'approvazione di tali modifiche, verificandone l'ammissibilità/legittimità rispetto alla normativa di riferimento, nonché in ragione dei seguenti vincoli/condizioni:
 - a. la modifica proposta non deve comportare una modifica sostanziale della tipologia/natura dell'intervento o progetto interessato;
 - b. l'intervento e/o il progetto interessato dalla modifica e, per l'effetto, il progetto finanziato, devono garantire e rispettare le finalità, gli obiettivi, i risultati attesi già valutati ai fini dell'ammissione al finanziamento.
- 3. La modifica o la variazione del progetto può comportare altresì una rideterminazione del finanziamento richiesto.
- 4. Ai fini della valutazione della domanda di modifica, l'Ufficio di rappresentanza a Bruxelles può richiedere l'invio di documentazione integrativa, che deve essere trasmessa dall'Ente proponente/Comune capofila entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della relativa richiesta.
- 5. L'approvazione o il rigetto della domanda di modifica viene comunicata all'Ente proponente/Comune capofila entro 20 giorni lavorativi dalla ricezione della domanda medesima ovvero, ricorrendo le condizioni di cui al precedente comma 3, dalla ricezione della documentazione integrativa.

Art. 16 - Stabilità dei progetti

- 1. I progetti ammessi a finanziamento, così come i singoli interventi, per i cinque anni successivi al loro completamento, pena il recupero del finanziamento concesso, non devono subire modifiche sostanziali:
 - a) che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione, o che procurino un vantaggio indebito ad un'impresa o ad un Ente pubblico;
 - b) che siano il risultato di un cambiamento nella natura della proprietà di una infrastruttura.
- 2. La violazione del presente articolo legittima l'Ufficio di rappresentanza a Bruxelles a recuperare dall'Ente proponente/Comune capofila il finanziamento erogato in misura proporzionale al periodo per il quale i predetti requisiti non sono stati soddisfatti.

Art. 17 - Obbligo di riservatezza

- 1. L'Ente beneficiario del finanziamento e la Regione si impegnano, salvo consenso scritto dell'altra Parte, a mantenere riservate tutte le informazioni, ivi compresi, in via

esemplificativa e non esaustiva, dati e notizie, di qualsiasi natura e provenienza, siano esse in forma verbale, cartacea, elettronica o altro, relative all'altra Parte, indipendentemente dal fatto che queste siano di natura tecnica, finanziaria o di altro genere, di cui ciascuna Parte venga a conoscenza nell'ambito dell'esecuzione dell'attività prevista dalla scheda del progetto (di seguito, "Informazioni").

2. Inoltre, alle Parti sarà proibito utilizzare in tutto o in parte le informazioni per scopi diversi da quelli previsti nel presente Avviso.
3. La suddetta clausola di riservatezza non si applica relativamente a quelle informazioni che siano già di pubblico dominio al momento dell'attivazione del progetto, o che divengano pubblicamente note nel corso della collaborazione, senza che nessuna delle Parti abbia violato l'obbligo di mantenere la riservatezza, o che fossero già note ad una delle Parti al momento dell'attivazione del progetto, o che nel corso della collaborazione siano state portate a conoscenza di una Parte da terzi, senza che sia stato violato l'obbligo di mantenere la riservatezza, o che una Parte abbia sviluppato o sviluppi indipendentemente dall'informazione resa accessibile.
4. Le Parti garantiscono che i loro dipendenti, rappresentanti, consulenti ed altro personale avente accesso a tali informazioni si assumano lo stesso impegno di riservatezza. È altresì esclusa la possibilità da parte dell'Ente beneficiario del finanziamento di divulgare le informazioni di cui sopra anche dopo il termine dell'attività di cui alla scheda del progetto, salvo preventiva autorizzazione da parte della Regione.

Art. 18 - Responsabile del procedimento e richieste di informazioni e chiarimenti

1. Il Responsabile del procedimento, ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, è il Dott. Davide Genna, Capo dell'Ufficio di rappresentanza a Bruxelles.
2. Dalla data di pubblicazione del presente Avviso, è operativo un servizio di assistenza esclusivamente dedicato agli Enti interessati a presentare una proposta, attivabile attraverso l'invio di una e-mail all'indirizzo di posta elettronica montagna@regione.vda.it.

Art. 19 - Privacy

Ai sensi degli artt. n. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (UE) 2016/679 e n. 10 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, si informa che:

1. Titolare del trattamento. Titolare del trattamento è la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, in persona del legale rappresentante pro tempore, il Presidente della Regione, con sede in Piazza Deffeyes, n. 1 - 11100 Aosta.
2. Delegato al trattamento. Il delegato al trattamento dei dati personali è il Capo dell'Ufficio di Rappresentanza a Bruxelles.
3. Responsabile della protezione dei dati (DPO). Il responsabile della protezione dei dati della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste è raggiungibile ai seguenti indirizzi PEC: privacy@pec.regione.vda.it o PEI privacy@regione.vda.it, con una comunicazione avente la seguente intestazione: "All'attenzione del DPO della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste".
4. Finalità del trattamento. Il trattamento è finalizzato, ai sensi dell'articolo 6, par. 1, lett. e) del Regolamento, all'esecuzione di un compito di interesse pubblico. In particolare, il trattamento riguarda l'espletamento degli adempimenti derivanti dall'attuazione delle attività oggetto dell'intervento.

5. Modalità del trattamento. Comunicazione e diffusione. Il trattamento dei dati verrà effettuato dal personale dell'Ufficio di rappresentanza a Bruxelles della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento medesimo. Potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza adeguate richieste dal regolamento UE. In nessun caso la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste comunica dati a terzi se ciò non è necessario per l'espresso adempimento ad obblighi normativi, per necessità contrattuali o per necessità di gestione.
6. Il periodo di conservazione. I dati saranno conservati secondo la normativa vigente in materia di conservazione, anche ai fini di archiviazione, dei documenti amministrativi e, comunque, di rispetto dei principi di liceità, necessità, proporzionalità, nonché delle finalità per le quali i dati sono stati raccolti.
7. Diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai propri dati, la rettifica, la cancellazione o la limitazione. L'interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento e da 11 a 13 del d.lgs. 51/2018. In particolare, potrà chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali o opporsi al trattamento nei casi ivi previsti, inviando l'istanza al DPO della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, raggiungibile agli indirizzi indicati nella presente informativa.
8. Diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. L'interessato, se ritiene che il trattamento dei dati personali sia avvenuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi degli artt. n. 77 del Regolamento e n. 39 del d.lgs. 51/2018, utilizzando gli estremi di contatto reperibili nel sito: www.garanteprivacy.it.

Art. 20 - Controversie e foro competente

1. Per le controversie che dovessero sorgere in ordine al presente Avviso è competente, in via esclusiva, il Foro di Aosta.

Art. 21 - Norme finali

1. Il presente Avviso è pubblicato sul profilo istituzionale dell'Ufficio di rappresentanza a Bruxelles al seguente indirizzo: <https://new.regione.vda.it/europa/fondi-e-programmi/politiche-della-montagna/politiche-della-montagna>, all'interno della sezione dedicata al FOSMIT 2024.
2. La pubblicazione del presente Avviso e di tutti gli atti relativi alla relativa procedura sul sito sopra indicato ha valore di notifica nei confronti degli interessati.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si rinvia alle norme eurounitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché alle disposizioni dei piani e programmi di riferimento settoriale.
4. L'Ufficio di rappresentanza a Bruxelles si riserva la facoltà di integrare o modificare il presente Avviso, per effetto di prescrizioni nazionali o regionali intervenute entro il termine per l'invio delle domande di finanziamento, tramite proprio atto.
5. Il presente Avviso è da ritenersi sotto condizione e subordinato all'approvazione, da parte del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, del decreto che dispone il trasferimento

delle quote di riparto, a favore delle Regioni beneficiarie delle risorse del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane per l'anno 2024.

6. Il valore complessivo dei contributi erogati è vincolato alla disponibilità di fondi.
7. Le eventuali modifiche saranno pubblicate tempestivamente sul profilo istituzionale dell'Ufficio di rappresentanza a Bruxelles.

Allegati

Sono allegati al presente Avviso:

1. Fac-simile “Domanda di finanziamento del progetto”;
2. Scheda del progetto;
3. Indice composito di fragilità dei Comuni e delle Unités des Communes valdôtaines.